

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

84.

SEDUTA DI LUNEDÌ 4 APRILE 2022

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CARLA RUOCCO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni:		Cestari Emanuele (Lega-Salvini Premier) .	8
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	D'Alleva Massimiliano, <i>Responsabile Segreteria tecnica FIR</i>	6, 7
Sulla pubblicità dei lavori:		Servello Gianfranco, <i>Presidente Commissione tecnica FIR</i>	3, 7, 9, 10, 11
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3	Zanettin Pierantonio (FI)	7, 10, 11
Seguito dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR), Gianfranco Servello:		<i>ALLEGATO: Documentazione in regime libero consegnata dal dottor Servello</i>	12
Ruocco Carla, <i>presidente</i>	3, 6, 7, 8, 9, 11		

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 marzo 2022, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga della collaborazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno, in qualità di consulente, del dott. Pierluigi Tuccinardi.

Il dottor Tuccinardi ha prestato il prescritto giuramento mercoledì 30 marzo 2022, assumendo in tal modo il pieno esercizio delle funzioni di consulente della Commissione e le conseguenti responsabilità.

Comunico altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 15 marzo 2022, ha convenuto sull'opportunità di conferire al dott. Pierluigi Tuccinardi l'incarico avente ad oggetto la trattazione delle questioni legali connesse alle segnalazioni gestite dal Sistema di segnalazione dei disservizi bancari, secondo quanto previsto dai documenti di intesa stipulati con la Guardia di Finanza e ratificati dalla Commissione il 1° luglio 2021.

Comunico che il dottor Gianfranco Servello, Presidente della Commissione tecnica del FIR, in vista dell'odierna audizione, ha trasmesso della documentazione in regime libero, già inviata per email ai commissari e comunque oggi in distribuzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicu-

rata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR), Gianfranco Servello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione del Presidente della Commissione tecnica del Fondo Indennizzo Risparmiatori, Gianfranco Servello.

La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, facendo seguito all'audizione dello scorso 15 giugno 2021, intende acquisire aggiornamenti in merito allo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come successivamente modificata e integrata, che ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

Con riferimento all'odierna audizione è presente il dottor Gianfranco Servello, Presidente della Commissione tecnica per l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori, accompagnato dal dottor Massimiliano D'Alleva, dirigente Consap, responsabile della Segreteria Tecnica, che ringrazio di essere qui presenti.

Invito quindi il dottor Servello a svolgere la relazione possibilmente in un tempo massimo di trenta minuti. Seguirà quindi il dibattito in Commissione.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Grazie. Sicuramente meno di 30 minuti, anche perché noi già ci conosciamo, questa convocazione è un aggiornamento. Mi sono dovuto documentare sullo Zingarelli, l'aggiornamento è la messa al corrente di quello che è suc-

cesso nel frattempo. È vero che c'è anche un altro significato, che mi piacerebbe poter utilizzare in questa sede, aggiornare vuol dire dare anche luce, e in effetti dall'audizione scorsa ad oggi sono successe un po' di cose.

Sul versante dei lavori della Commissione ciò che è stato fatto è chiaramente esplicitato nella relazione in termini numerici, sia quantitativi con riferimento alle istanze esaminate ed esitate, sia con riferimento a quanto è stato erogato. Quello che, invece, è abbastanza interessante sul piano del collegamento tra gli obblighi della Commissione e quanto dalla legge ad essa demandata, in particolare dal decreto ministeriale, è stata la possibilità di effettuare il piano di riparto con riferimento a regime forfetario, piano di riparto che ha dimostrato l'ampia capienza dello stanziamento.

Nel frattempo sono intervenute, come ha ricordato la Presidente, successive, plurime e stratificate modificazioni legislative.

In particolare colgo l'occasione per ringraziarvi, perché è stata l'unica situazione nella quale, con l'audizione dell'altra volta, la Commissione tecnica, tramite me, si è sentita ascoltata. Allora, infatti, l'input che mi era stato dato era stato quello di considerare la convocazione come una richiesta di capire in che modo ci potevate essere d'aiuto. E io chiesi, in riferimento allo slittamento che era stato operato, una proroga e questa effettivamente poi è stata concessa. Tra l'altro, feci anche presente che i compensi della Commissione non erano stati pagati e qualcuno intervenne molto opportunamente. Sono stati pagati, ma non sono state pagate le trasferte, siamo ancora fermi al mancato rimborso della prima Commissione. Questo poi a cascata è andato sul fatto che le riunioni in presenza non si sono potute fare.

Quello che è interessante è che nel momento in cui sono stati fatti questi emendamenti c'è stata una prima proroga fino al 15 marzo del 2022, ai fini della integrazione, sia delle domande che erano state già oggetto di richiesta di integrazione, sia di quelle iscrizioni al portale che non fossero state portate a buon fine. Non c'è dubbio che questa seconda ipotesi — sono

due casi ben diversi — comporta tutta quanta una trafila: Agenzia delle entrate, controlli, verifiche eccetera. A questo fine è stato necessario fortunatamente non un nuovo protocollo con l'Agenzia delle entrate, ma semplicemente un aggiornamento e proroga del protocollo precedente.

Invece, la proroga concessa a coloro che avessero presentato domande non complete ha finito con l'interferire su un'attività che noi già stavamo facendo. Avevamo fatto una serie di richieste di integrazione agli istanti, c'era stata una risposta ben documentata da parte dei soggetti, noi avevamo dato dei termini che erano quelli del primo decreto ministeriale, 60 giorni, naturalmente questi termini sono slittati in prima battuta al 15 marzo 2022, poi ulteriormente prorogati al 1° maggio 2022.

Questo ha provocato l'impossibilità di esaminare tutte quelle istanze alle quali non fosse stata data tempestiva risposta di integrazione prima del 1° maggio. Ma questo, tutto sommato, è un problema, credo, di difetto di coordinamento. D'altra parte, noi, come Commissione, non siamo mai stati consultati su quello, mentre l'Agenzia delle entrate ha avuto la possibilità di far inserire nella legge che il suo supporto ci sarebbe stato fornito compatibilmente con le risorse umane. E questo è chiaro che non tutti lo hanno potuto fare, per esempio, il FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) ci fornisce con molta lentezza i riscontri delle pratiche esitate, ma questo in qualche modo si è potuto superare per la grande efficienza della segreteria, in particolare ringrazio il qui presente dottor D'Alleva, non più funzionario ma dirigente, responsabile della segreteria, al quale poi chiedo la cortesia alla presidente di dare la parola per lumeggiare un paio di circostanze ostative ulteriori.

Perché, vedete, qui la somiglianza con il *videogame* è stata veramente notevole, ed è quel gioco nel quale ogni tanto compare un avversario e si deve in qualche modo dribblare l'ostacolo frapposto dall'avversario. Però, stiamo andando avanti e direi abbastanza bene.

Devo dire una cosa, che lo sforzo costante della Commissione nella sua attività

interpretativa di una normativa che probabilmente non è il massimo, è quello di operare in favore degli istanti. L'altra volta vi ho fatto un rapido elenco. Il Sindaco supplente è un soggetto escluso? Il convivente *more uxorio* è un soggetto escluso? Il responsabile *internal audit* è un soggetto escluso? Risposta analisi delle funzioni delle competenze: sì. Il responsabile dell'ufficio reclami, il responsabile della *compliance* sono soggetti esclusi? No. Questo tanto per dire. Poi, se c'è una domanda, tanto per fare un esempio, in cui la sottoscrizione dell'avente diritto manchi, allora che si fa? Si segue alla lettera il decreto, oppure siccome quello ha dato una delega, e quindi c'è un altro richiedente, si desume da lì la sottoscrizione? Anche qui abbiamo interpretato sempre sulla base di questo *favor*, e lo stesso riguarda la documentazione bancaria. Tantissimi hanno scaricato la loro documentazione dalla *home banking*, non c'è sottoscrizione. In realtà si sarebbe forse dovuto chiedere che la banca sottoscrivesse, ma quando, poi, la documentazione è chiaramente scaricata dal sito ...

A questo proposito apro una parentesi, ed è la cosa che mi preme di più. Già l'altra volta vi avevo detto che questa esperienza mi sta insegnando una cosa, che se si deve ridisegnare un rapporto si deve ridisegnare il rapporto tra un soggetto che va in banca e la banca intesa come intermediario. Su degli estratti conto, ho visto la riproduzione di un lingotto d'oro e l'invito « Venite a toccare questo lingotto in banca. L'oro è un investimento ». Tutto questo mi ha fatto pensare alla vendita dei diamanti, alla famosa iniziativa « Investi o ti chiudo il conto », poi, fortunatamente rientrata sulla base di un provvedimento. Effettivamente nell'ambito del TUF (Testo unico della finanza) noi stiamo vedendo delle cose impensabili, cioè della gente che attesta una licenza elementare, attesta un'età superiore ai 65 anni, alla quale viene assegnato un profilo di rischio medio, quando viene assegnato, perché poi ci sono circostanze in cui questo manca. E qua la domanda che ci siamo posti, e alla quale siamo riusciti a ovviare con una interlocuzione, ancora in atto con Banca Intesa, che deve fare quello a cui la

banca non ha dato documentazione? Non gli ha dato niente e niente si ritrova? Da qui la validità che abbiamo conferito alle autodichiarazioni.

Noi ci siamo sempre fermati per logica analogia con qualsiasi procedimento a seguire il *petitum*, ma poi ci siamo chiesti: ma se dalla documentazione emerge una violazione e l'istante non se ne è accorto? Se dice: « Ho avuto false informazioni, emerge la concentrazione », in questo caso abbiamo deliberato che se dalla documentazione allegata risulti un'operazione massiva che non sia, però, stata dedotta, comunque l'indennizzo va in ogni caso liquidato.

Abbiamo anche ritenuto che non fosse nemmeno necessaria la prova del possesso degli strumenti finanziari al momento della presentazione della domanda, ma abbiamo ritenuto che fosse sufficiente, e comunque necessaria, questa prova al momento della LCA (Liquidazione Coatta Amministrativa). In questo senso vanno i ringraziamenti.

Il 4 novembre 2021 abbiamo iniziato il pagamento del forfetario, oltre i 50 mila euro. Poi il TUF già l'avevamo iniziato e ora, come vedete dai dati, è andato a buon fine. Questa è stata probabilmente l'unica, ma abbastanza ovvia, interpretazione, in senso restrittivo, per garantire una uniformità di liquidazione. Il 9 dicembre abbiamo ritenuto che il limite di 100 mila euro sussistesse per ciascun risparmiatore in relazione al complesso degli strumenti finanziari, senza distinzione tra azioni e obbligazioni subordinate, né fra strumenti emessi da banche diverse.

Il ringraziamento, poi, in qualche modo va anche esteso, oltre che agli eccezionalmente bravi componenti della Commissione, me escluso, versati veramente come si dice in *utroque iure*, perché abbiamo esperienze di diritto della crisi dell'impresa, abbiamo esperienze di puro civilista, e così via. Devo ringraziare anche voi perché poi avete convocato me, invece di convocare i due funzionari. Chi sono i due funzionari? Questa è la domanda. I commi 64 e 67 della legge n. 234 del 2021 recitano, e sono quelli che voi avreste dovuto chiamare al mio posto: « Allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione

tecnica, di cui al comma 63, incaricata di procedere alla definizione dell'attività del Fondo indennizzo risparmiatori, a decorrere dall'anno 2022, i due posti previsti al terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono assegnati alla prima Sezione di cui all'articolo 3 comma 3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, ciascuno rispettivamente con le seguenti funzioni, che sono comunque sottoposte ai poteri di coordinamento e di direzione e controllo del capo della sezione: assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione Europea ».

Questo me lo sono scaricato per un'altra ragione, perché devo fare presumibilmente una lezione su un corso di aggiornamento sulla formazione della legge in Italia, è sempre una sfida per chi riesce a capire quello che ho letto. Ci sono, effettivamente, due funzionari che dovrebbero essere qui al posto mio a riferire, non avete chiamato loro avete chiamato me, e di questo vi sono assolutamente grato.

Non credo di dover aggiungere altro per quello che riguarda l'attività della Commissione, salvo il fatto delle difficoltà incontrate anche a valle, perché oltre alle difficoltà create, sicuramente involontariamente, da questi emendamenti che non hanno tenuto conto di come lo spostamento in avanti dei termini rappresentasse un'oggettiva difficoltà per quello che riguarda la completa istruzione delle pratiche da integrare, ci sono anche dei problemi a valle. Già l'altra volta era stato segnalato il problema dei pagamenti individuali che non potevano essere fatti a sistema. Questa volta, a un certo punto, ci siamo ritrovati, inaspettatamente, i pagamenti bloccati, sempre per quel discorso di sleale collaborazione della Ragioneria. Su questo meglio di me, se la presidente acconsente a dargli la parola, lo può illustrare con una certa

puntualità il dottor D'Alleva. È una stata una doccia fredda che però poi abbiamo in qualche modo risolto, grazie.

PRESIDENTE. Grazie, prego dottor D'Alleva.

MASSIMILIANO D'ALLEVA, *Responsabile Segreteria tecnica FIR*. Grazie Presidente, grazie Presidente Servello. Come sappiamo i pagamenti vengono fatti tramite il sistema di Ragioneria generale dello Stato. Ordinativi secondari, si chiamano in gergo tecnico, e sono così impostati su un numero di 99,999 mila per ordinativo secondario. Ergo, praticamente, al centesimo mila bonifico bisogna *switchare* su un altro ordinativo secondario, trasferendo tutte le risorse residue sul primo ordinativo o sul secondo ordinativo. Se queste questioni tecniche uno non le sa a monte, continua a disporre pagamenti sullo stesso ordinativo, ma quei pagamenti ovviamente non andranno mai a buon fine. Una volta venuti a conoscenza del problema, l'abbiamo risolto nell'arco di sette giorni, per cui il disagio nei confronti dei risparmiatori non si è palesato, tant'è vero che noi ad oggi siamo allineati con i pagamenti, per quanto riguarda le delibere della Commissione tecnica. Quindi, generalmente, a distanza di una settimana, vengono erogate le liquidazioni per quanto riguarda le domande valutate dalla Commissione.

A riguardo, le cito anche in maniera percentuale, visto che nella relazione sono riportati ovviamente tutti i numeri. Abbiamo il 95 per cento delle istanze definite sul regime forfettario e il 40 su quello ordinario, sono dei numeri particolarmente significativi se si tiene conto che il processo è interamente telematico. Questo è un altro aspetto che bisogna sottolineare, perché quando si era partiti c'era una naturale e normale diffidenza in considerazione dell'età anagrafica della platea, e soprattutto di questo strumento informatico che tanto fa paura, anche se poi oggi giorno quasi tutti ne siamo consapevoli e lo utilizziamo. Questo strumento telematico ha consentito alla Commissione di riunirsi, anche sotto pandemia, anche due volte a

settimana, e valutare in poco più di un anno quasi 130 mila pratiche, e questo non è poco. Viceversa con lo strumento cartaceo, tradizionale, con la situazione pandemica che abbiamo vissuto e che ci auguriamo di lasciarci quanto prima alle spalle, sarebbe stato significativamente inferiore. Questo è bene sottolinearlo perché un conto è vedersi da remoto, approvare le pratiche, vederle correlate anche di tutta la documentazione, che vi assicuro è copiosa, soprattutto per quanto riguarda le violazioni massive; vederle, invece, in presenza con l'impossibilità da parte dei commissari di riunirsi, sarebbe stato completamente differente. Grazie Presidente.

PRESIDENTE. Collega Zanettin, prego.

PIERANTONIO ZANETTIN. Grazie presidente, grazie dottor Servello. Io comincio da una domanda a cui in parte lei ha già risposto, che è molto banale, perché l'ultima volta io avevo annotato che la Commissione non era stata gratificata dei compensi, io ho fatto subito un'interrogazione parlamentare sul punto, a cui non è stata data risposta da parte del Governo, perché il nostro Governo non ha la buona abitudine di rispondere a un'interrogazione parlamentare, però sono contento che lei mi dica che il problema pare risolto, anche se non sono state pagate le trasferte.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. È stato pagato il 2020, non il 2021.

PIERANTONIO ZANETTIN. Allora faccio un'altra interrogazione, così magari provengono anche al 2021. Venendo ad argomenti e questioni ancora più rilevanti, io ho esaminato, nel tempo che ho avuto a disposizione, la sua relazione e a me interessa soprattutto lo stato di avanzamento dei pagamenti, e le problematiche che sono rimaste sottese. Ho fatto qualche rapido calcolo spannometrico, possiamo dire che rimangono ancora da esaminare circa 17.500 domande, di cui, facendo un incrocio dei dati, 11.500 per quanto riguarda il regime ordinario e circa 6 mila per il regime

forfetario. Questo è il calcolo che ho fatto io sulla base dei dati forniti.

MASSIMILIANO D'ALLEVA, *Responsabile Segreteria tecnica FIR*. È il contrario.

PIERANTONIO ZANETTIN. Come il contrario? Quindi sono solo 6 mila quelle del forfetario, ho invertito i dati.

Veniamo ai problemi che mi vengono segnalati da parte degli avvocati, dei professionisti, delle associazioni che hanno presentato le domande. A questo proposito, le rinnoverò la stessa domanda che le avevo rivolto la volta scorsa, ovvero, suggeriteci quali interventi normativi possiamo introdurre per cercare di aiutarvi a chiudere queste partite, perché presumo che siano partite incagliate.

Almeno dai dati che sono in mio possesso, quali sono i problemi che sono emersi? Il primo problema è quello delle domande presentate con regime forfetario che in realtà non avevano i requisiti per il regime forfetario, e la cui sorte ad oggi è stata il rigetto. Cioè è stato detto che, poiché non c'era né il requisito dei 35 mila euro di reddito, né dei 100 mila, sono state rigettate. A questo proposito i presentatori avrebbero, invece, preferito che la questione fosse trattata nel senso che, se non ci sono i requisiti per il regime forfetario le domande fossero comunque trattate per il regime ordinario. Da questo punto di vista la questione pareva risolta con una vostra determina, che a me risulta del 6 agosto 2020, nella quale si diceva che se non c'erano i requisiti per il regime forfetario, d'ufficio la Commissione li avrebbe valutati con il criterio dell'ordinario. Così non è stato, invece, quindi queste domande sono state tutte rigettate. Ovviamente gli interessati hanno ritenuto di contestare questo rigetto, hanno fatto ricorso al TAR e, come presumo che lei sappia, è stata pubblicata il 25 marzo del 2022 una sentenza della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale ha riconosciuto il diritto del risparmiatore, e quindi ha cassato il diniego di risarcimento.

Quindi la prima domanda che io le formulo, Presidente, è questa: possiamo

ritenere che, alla luce del fatto che ci fosse una vostra determina precedente, e che quindi c'era un legittimo affidamento da parte dei risparmiatori circa il trasferimento d'ufficio della pratica da forfettaria in ordinaria, la Commissione possa rivedere queste domande, previa integrazione ovviamente della documentazione, anche alla luce della sentenza del TAR? O dobbiamo, come legislatori, magari intervenire noi, stabilendo questo criterio con un atto normativo?

A questo proposito io gradirei sapere la posizione della Commissione, anche perché ci aiuta nel nostro lavoro di legislatori che devono cercare di aiutare voi, nel vostro lavoro, e aiutare i risparmiatori ad ottenere quegli indennizzi, che come classe politica abbiamo loro promesso, e per i quali ci siamo impegnati. Del resto, lei l'ha ricordato, la capienza del FIR è più che adeguata, quindi non c'è ragione per essere di manica stretta.

L'altra questione ancor più rilevante riguarda, invece, il regime ordinario, perché dalle informazioni in nostro possesso, ho visto che sono pochissime le domande del regime ordinario finora raccolte, sono solo 7mila su 19mila. Ecco perché io dicevo, 11 mila 500. Quindi il regime ordinario, 11 mila 500, dicevo correttamente all'inizio. Il regime ordinario ha visto accolte solo 7 mila domande su 19 mila.

Dalle informazioni, che sono in mio possesso, il problema è che, per giustificare l'accesso al regime ordinario, la Commissione chiede delle integrazioni documentali, che, però, gli interessati non riescono a trovare, né da Banca Intesa, che è la principale banca depositaria per quanto riguarda le azioni della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, sia dalle altre banche.

C'è questa situazione per cui i risparmiatori vogliono integrare la documentazione, che voi richiedete, l'hanno richiesta, le banche che non rispondono, o meglio rispondono che non sono in grado di trovarla, forse la troveranno. Sta di fatto che le domande sono giacenti, anche il termine della conclusione dei vostri lavori si avvicina, quindi che sorte avranno queste domande, che sono state presentate e per le

quali è stata richiesta una documentazione integrativa che le banche depositarie non sono in grado di fornire? Dalle informazioni che abbiamo in nostro possesso pare che non siano proprio in grado di fornirla.

La domanda che le faccio e che è analoga alla precedente, è questa: pensate che la questione si possa risolvere sulla base della normativa vigente? O invece suggerite al legislatore di fare delle modifiche normative, che vi consentano di procedere a queste liquidazioni ordinarie senza dover avere ulteriori documentazioni? Per esempio, con autocertificazioni e quant'altro.

Tra l'altro io ho presentato, poche settimane fa, un ordine del giorno al Governo, in cui illustravo un po' tutta questa situazione, chiedevo al Governo di consentire l'integrazione documentale, o comunque di aiutare il lavoro, perché così possiamo arrivare alla chiusura del FIR, e poi valutare sul residuo cosa fare. Altrimenti ho l'impressione che ci siano dei problemi che rimangono appesi e che allo stato della normativa, a meno che lei non mi smentisca, non trovano soluzione. Quindi se c'è necessità di un intervento normativo che, anche noi come Commissione, presidente, alla luce di questa interlocuzione, possiamo proporre tutti assieme. Se tutti insieme proponiamo qualcosa al Governo, credo che il Governo non abbia motivo per negarcelo.

PRESIDENTE. Prego, collega Cestari.

EMANUELE CESTARI. Grazie presidente. Grazie al dottor Servello per la relazione, ma anche per la fattiva collaborazione, perché è vero che non è la prima audizione che facciamo sul tema del Fondo indennizzi risparmiatori. È una questione sentita che riguarda migliaia di famiglie, quindi grazie mille.

Anch'io come il collega Zanettin, volevo sottoporle due richieste e una domanda. Il primo tema che volevo analizzare è il grave problema dei rigetti. Le associazioni, abbiamo visto, hanno riscontrato troppi rigetti relativi al fatto che i richiedenti non possiederebbero il requisito reddituale o patrimoniale richiesto dal regime forfetta-

rio. Istanze FIR presentate entro il 18 giugno 2020, e sottolineo, ahimè, nei mesi Covid, quando era complicatissimo visitare uffici, consulenti, avvocati, banche eccetera. In tale periodo, inoltre, il portale FIR non funzionava ancora, ha richiesto parecchi aggiustamenti successivi. Inoltre, non erano ancora noti i criteri con cui sarebbero stati conteggiati il patrimonio mobiliare ai fini dell'indennizzo FIR. Da qui mi avvio a due richieste, anche alla luce come giustamente sottolineava il collega Zanettin, prima, della decisione del TAR del Lazio di riammettere chi ha sbagliato, e anche perché andando a osservare il portale FIR vostro, la stessa Commissione tecnica FIR aveva scritto, in una sua nota del 19 giugno 2020, il giorno successivo alla scadenza entro cui presentare la domanda di indennizzo, che riguardo ai risparmiatori che avessero sbagliato a fornire le indicazioni nella domanda di indennizzo forfettaria, la Commissione stessa avrebbe valutato la possibilità di passare tali risparmiatori al canale di indennizzo ordinario, cioè quello delle violazioni massive.

Da qui le mie due richieste. La prima: tutti coloro che hanno subito un rigetto possono sistemare la propria posizione, passando eventualmente dal regime forfettario a regime ordinario.

La seconda: tutti coloro che hanno compiuto errori formali di compilazione nella procedura di indennizzo possono integrare o rettificare l'istanza. Ho letto che si paventano interventi legali, però, vorrei sottolineare, ma l'ha detto lei prima, in merito anche ai titoli, ha fatto un passaggio articolato su questa vicenda, se ci sono i furbetti questi vanno stanati. Ma non tutti sono furbetti, c'è chi ha erroneamente sbagliato, o scelto un binario sbagliato. Mi auguro che almeno la questione dell'azione penale sia scongiurata.

Queste sono le due richieste, la domanda è relativa al caso Carife, proprio nella sua relazione a pagina 6, ho notato, testuale, una nota a margine: « Il periodo sospetto su cui si ritiene accertata la violazione massiva del TUF è dal 22/12/2011 al 27/05/2013 ». Questo mi porta a dire che Consap non ha approfondito a sufficienza

il caso Carife, poiché l'ultima vendita di nuove azioni è terminata ad agosto 2011. Sarebbe opportuno ampliare l'arco temporale, perché diversamente laddove non venga ampliato l'arco temporale per il caso Carife, vi si palesa il rischio di una grave limitazione dell'indennizzo per gli azzerati Carife, a vantaggio degli azzerati di altre banche. È molto spiacevole anche andare a vedere la questione che altre banche e istituti che hanno vissuto la stessa vicenda abbiano più o meno tempo, non è questa la sede giusta, e poi francamente è un lavoro antipatico. Però viene spontaneo dire perché altri istituti hanno un periodo di sette anni e alla Carife è stato concesso un tempo particolarmente ristretto.

Sempre sul caso, una nota a margine anche qua: « Banca d'Italia – sempre in merito al caso Carife – aveva già approvato il piano di salvataggio con assemblea degli azionisti il 30 luglio 2015 ».

Quindi, secondo Banca d'Italia gli azionisti Carife dovevano essere già tutti salvati, sarebbe già stata una partita a parte questa, grazie.

PRESIDENTE. Non ho altri interventi, do di nuovo la parola al dottor Servello, prego.

GIANFRANCO SERVELLO, Presidente Commissione tecnica Fir. Comincio dalla domanda che giustamente l'onorevole Zanettin ha indicato come tema principale. Il legislatore non ha motivo di negare, si chiede lei, le integrazioni della documentazione che potessero essere disposte normativamente, per esempio le autodichiarazioni. Io spero che non ce l'abbia, ma qua ci dobbiamo ricordare la matrice genetica di tutto questo. Ci dobbiamo ricordare che qui, in questa riunione, alla mia prima convocazione, nel foglio di convocazione era riportata la sentenza Tercas. Ricordiamoci cosa diceva quella sentenza in tema di aiuti di Stato. Qualsiasi automatismo incappa fatalmente, io ritengo – spero di no – nei fulmini della Commissione. Quindi sicuramente la Commissione non può disporre il pagamento di un indennizzo a qualcuno che dica: « Guarda mi hanno fre-

gato. Questi sono gli articoli di giornale, io non ho niente». Questo è pacifico. Poi possiamo ritenere il trasferimento d'ufficio, dall'uno all'altro canale, oppure è opportuno che intervenga il legislatore? La seconda che ha detto, perché questa delibera che voi citate è stata decontestualizzata. Ci sono delibere precedenti e successive, leggendo le quali il problema non si sarebbe nemmeno posto. Della sentenza non parlo perché la Commissione non è parte, e quindi la cosa, nella pendenza dei termini per l'appello al Consiglio di Stato, sarebbe evidentemente prematura e scorretta.

PIERANTONIO ZANETTIN. Provisoriamente esecutiva però lo è.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Ma c'è anche una richiesta di sospensione dell'esecutività che si può fare quando si appella.

PIERANTONIO ZANETTIN. Fintanto che è esecutiva.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Esecutiva se non viene eseguita, in ipotesi, una qualsiasi sentenza si attiva il giudizio di ottemperanza, ma non sta a me entrare, non entro mai, professionalmente nei procedimenti pendenti, perché se l'avessi fatto magari sarei uscito prima, e non per dimissioni volontarie dall'ordine giudiziario.

Se una pezza si può trovare in deroga al principio generale codificato dal decreto ministeriale, *electa una via non datur recursus ad alteram*, questo lo può trovare il legislatore, il che a noi farebbe sicuramente piacere. Perché qui è una questione di capirsi. Tutto lo sforzo che noi abbiamo fatto è stato sempre quello di garantire, proprio perché abbiamo visto le facce queste persone, alle quali veniva assegnato un profilo di rischio medio. Quando declinavano le situazioni, abbiamo visto delle persone, non abbiamo mai visto delle schede elettorali, senza offesa per nessuno. Quindi non è che i periodi sospetti li possiamo allargare a nostro piacimento.

Però, fermo restando l'ancoraggio a questi archi temporali, a specifici provvedimenti delle varie autorità, noi abbiamo considerato la possibilità di liquidare e abbiamo liquidato indennizzi al di fuori dei periodi sospetti sempre nell'ambito delle violazioni TUF che potevamo riscontrare. Tanto più questo procedimento viene automatizzato, e il forfetario e i periodi sospetti sono degli indici di preoccupante automatismo, tanto più si discosta dalle indicazioni fondamentali della Commissione, la quale aveva detto: « Si deve derogare al principio per cui la perdita del privato non può diventare pubblica ».

Questo è allo stato, se vi volete adoperare affinché sia possibile questo cambio di canale, con la modifica delle norme che lo ostacolano, se vi volete anche adoperare perché il termine sia adeguato alle possibilità di riscontro che la Commissione ha, il che, vi ho detto adesso è una forzatura. Forse non sono stato chiaro, ma nei mesi di maggio, giugno e luglio, noi dovremmo esaminare tutte le domande che attualmente sono ferme, perché è possibile che arrivino entro il 1° maggio delle integrazioni. Penso di aver risposto, grazie.

PIERANTONIO ZANETTIN. E tutte quelle a cui le banche non danno le integrazioni?

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Pensavo di aver risposto, dicendo che, non è che la Commissione può a un certo punto dire: « Tu con un'autodichiarazione puoi supplire ». Non puoi dire: « Io non c'ho niente, m'hanno fregato i risparmi, questi sono gli articoli di giornale, e questa è la sentenza del Tribunale di Ferrara ». È un discorso che ci è precluso dalla normativa. Nel momento in cui il legislatore è in grado di fare un intervento normativo dicendo: « È possibile anche un'autocertificazione », ripeto, noi siamo ben contenti, operiamo in questo senso.

PIERANTONIO ZANETTIN. Se non arriva la documentazione della Banca Intesa, delle altre banche, li rigettate?

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Distinguiamo: ci sono delle circostanze in cui manca tutto, ci sono invece delle circostanze in cui ci sono degli elementi che la Commissione può oggettivamente apprezzare. Non è un blocco monolitico.

PIERANTONIO ZANETTIN. Voi avete chiesto a circa 10 mila soggetti integrazioni documentali.

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Varie.

PIERANTONIO ZANETTIN. Varie, voi le valutate? Anche se non aveva l'integrazione da parte della banca, voi, comunque, le valutate?

GIANFRANCO SERVELLO, *Presidente Commissione tecnica Fir*. Le stiamo valutando, perché in molti casi il risparmiatore ha risposto, ci ha fornito elementi che ci hanno consentito di liquidare un indennizzo uguale, o percentualmente inferiore, in ragione a ciò che non veniva dimostrato di quello che era stato richiesto. La richiesta di integrazione ha avuto il suo effetto nel momento in cui è arrivata. Ma se noi ci troviamo di fronte a una *tabula rasa*, allo stato non possiamo sostituirla con una autodichiarazione in toto, avente oggetto una violazione massiva, che non è minimamente dimostrata.

D'altra parte, faccio notare anche una cosa. Per esempio, ci sono una serie di situazioni, come la concentrazione, che con

un semplice estratto conto possono essere dimostrate. Il riferimento che poi faceva l'onorevole, quello che è stato il rigetto sulla base dei dati forniti all'Agenzia delle entrate, è stata un'attività nella quale la Commissione ha funzionato esclusivamente da passacarte. È stato chiesto, secondo lo schema che il protocollo dell'Agenzia delle entrate ha dato: « Gianfranco Servello ha un reddito superiore o inferiore ai 35 mila euro nel 2018 ? ». Risposta: « Ce l'ha superiore ». A seguire: « Ha un patrimonio mobiliare superiore o inferiore a 100 mila euro ? ». Risposta: « Non ce l'ha ». Quindi ha accesso.

Il fatto che ci fosse stato il Covid, il fatto che l'Agenzia delle entrate abbia commesso degli errori, che abbia considerato il patrimonio mobiliare in certi modi, questo esula dalle nostre competenze. Noi dovevamo solo accertare questo presupposto. Una volta accertato, in positivo o in negativo, ne sono state tratte le conseguenze, grazie.

PRESIDENTE. Bene, non ci sono altri interventi. Ringrazio il dottor Servello e ci vediamo alla prossima occasione. Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna della documentazione in regime libero consegnata dal dottor Servello. Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

*Licenziato per la stampa
il 4 ottobre 2022*

ALLEGATO

Documentazione in regime libero consegnata dal dottor Servello.**Commissione d'inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario****Audizione del 4 aprile 2022****Sommario: 1. Premessa.**

- 2. Proroghe del termine per la presentazione della domanda di indennizzo.**
- 3. Attività della Commissione tecnica**
- 4. Esecuzione dei controlli di competenza dell'Agenzia dell'Entrate.**
- 5. Domande di indennizzo valutate e indennizzi erogati.**
- 6. Mancata corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari.**

1. Premessa

Si fa seguito a quanto illustrato in occasione dell'audizione del 15 giugno 2021 avente ad oggetto l'attività del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR).

Come noto, con legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.¹ è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), finalizzato ad indennizzare i risparmiatori, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal T.U.F. di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58².

Si ritiene opportuno sottolineare che l'intero procedimento di accesso al FIR, dalla presentazione della domanda di indennizzo fino alla definizione dell'attività istruttoria, è interamente telematico e dematerializzato grazie all'utilizzo della Piattaforma informatica predisposta ai sensi dell'art. 10 D.M. 10.05.2019 e dell'art. 1 D.M. 08.08.2019, dedicata esclusivamente all'iniziativa in argomento.

In proposito, è possibile affermare che la gestione telematica dell'attività di riconoscimento degli indennizzi ha consentito di gestire in maniera efficiente ed efficace il periodo di emergenza sanitaria iniziato nei primi mesi del 2020 e tutt'ora in corso, permettendo sia l'acquisizione della documentazione trasmessa dall'utenza sia la valutazione della stessa da parte della Commissione tecnica, che ha potuto

¹ Legge 30.12.2018 n. 145, novellata con legge 28 giugno 2019 n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, e dal decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, nonché, infine, dal decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69.

² Art. 1 comma 493 legge 30 dicembre 2018 n.145.

svolgere le proprie funzioni senza soluzione di continuità, da remoto, proprio grazie all'applicativo informatico in uso.

Il Portale FIR, infatti, previa registrazione e creazione di un'area riservata, consente agli interessati di presentare l'istanza di indennizzo e di monitorare in via telematica tutte le fasi della procedura istruttoria, facendo conseguire il duplice obiettivo di velocizzare la fase di inoltro e quella di lavorazione delle domande.

Ciò determina una riduzione sensibile dei tempi complessivi del procedimento istruttorio, con conseguenti effetti positivi sia sul grado di soddisfazione dell'utenza, sia in materia di contenimento dei costi amministrativi del procedimento.

Alla luce di quanto sopra, considerata l'attività pionieristica posta in essere nella gestione del FIR, che non ha pari nel panorama italiano, il *know how* acquisito risulta di grande rilievo non solo allo scopo di completare la gestione dell'attività, nel rispetto del principio di contenimento dei costi e dei rischi, ma anche nella prospettiva della gestione e valorizzazione di eventuali ulteriori e nuovi progetti che potranno scaturire dall'esperienza FIR.

2. Proroghe del termine per la presentazione della domanda di indennizzo

La finestra temporale per la presentazione delle domande di indennizzo è stata modificata plurime volte, anche in considerazione delle potenziali difficoltà legate alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Infatti, l'originario termine di scadenza del 18 febbraio 2020 è stato prorogato una prima volta dall'art. 1 comma 237 della L. 27.12.2019 n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", fino al **18 aprile 2020**.

Successivamente, con l'art. 50 del DPCM 17.03.2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stata introdotta una nuova proroga che ha fissato al **18 giugno 2020** il termine finale di presentazione delle domande di indennizzo.

A fronte dell'ulteriore proroga, la Commissione tecnica, nel silenzio della legge sul punto, ha deliberato di considerare tutti i periodi di differimento dei termini anche nell'ambito dell'intero procedimento istruttorio e preistruttorio di verifica, completezza e coerenza dei dati delle domande di indennizzo nonché della documentazione presentata a corredo delle stesse.

Si ricorda altresì che la valutazione delle domande di indennizzo, è stata avviata alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse (18 giugno 2020) in ragione del necessario completamento dell'attività istruttoria, ciò considerato che la misura dell'indennizzo erogabile è fissata dalla normativa di riferimento entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore (commi 496 e 497 art. 1 L. 145/2018).

Coerentemente, il sistema di gestione delle domande è strutturato per "posizioni", raggruppando tutte le domande collegate ad un medesimo codice fiscale o partita iva al fine di consentire la definizione unitaria ed organica della situazione di ogni avente diritto, il quale, all'interno della finestra temporale prevista, avrebbe potuto presentare – come di fatto è accaduto - plurime domande di indennizzo, circostanza, all'evidenza, preclusiva dell'esame delle domande prima del termine di scadenza per la loro presentazione.

Successivamente sono state introdotte ulteriori due proroghe con riferimento all'accesso al FIR.

Con i commi 63, 64, 915 e 916, art. 1, **L. 234 del 30.12.2021** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 31.12.2021 n. 310, è stato fissato il nuovo termine del **15 marzo 2022**, come di seguito specificato.

I risparmiatori che entro il termine del 18 giugno 2020 hanno avviato la procedura telematica di compilazione della domanda di indennizzo tramite il Portale allo scopo adibito, senza tuttavia finalizzarla, possono accedere alle prestazioni del FIR a condizione che la domanda di indennizzo sia inviata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti entro il predetto termine del **15 marzo 2022**.

Analogo termine è stato concesso per il completamento delle istanze non corredate dalla necessaria documentazione³.

L'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 è normativamente disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo delle domande pervenute entro il 18 giugno 2020, e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

Inoltre, per il completamento delle attività in essere, è stato stabilito che la Commissione tecnica resti in carica fino al **31 luglio 2022**, prorogando l'originario termine del 31 dicembre 2021 fissato dal decreto di nomina del 4 luglio 2019.

Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio, ed al fine di darvi pronta attuazione, in occasione della prima riunione dell'anno 2022 la Commissione ha prontamente individuato le categorie di soggetti interessati dalle nuove misure e programmato le conseguenti attività anche al fine di impartire le opportune istruzioni alla Segreteria tecnica e fornire adeguata informativa all'utenza tramite il Portale FIR.

Da ultimo, la **Legge 25.02.2022 n. 15**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, ha modificato il comma 915 della L. 234 del 30.12.2021 sostituendo il termine del 15 marzo 2022 con quello del **1° maggio 2022**.

È rimasto, invece, invariato il termine di chiusura dei lavori della Commissione tecnica al 31 luglio 2022.

A tale ultimo riguardo, ferme le considerazioni sopra svolte - circa la necessità di esaminare le domande solo alla scadenza del termine di presentazione in ragione del limite massimo complessivo di 100.000 euro previsto per ciascun risparmiatore -, la Commissione ha deliberato di attuare una soluzione operativa che consenta di valutare entro il 31 luglio p.v. tutte le domande pervenute al FIR, anche a seguito delle proroghe da ultimo intervenute e del termine di 60 giorni da concedere per l'eventuale esecuzione delle richieste di integrazione istruttoria.

In particolare, la Commissione tecnica ha rilevato l'opportunità di iniziare ad istruire le domande man mano pervenute e/o completate anche prima del 1° maggio p.v., al fine di acquisire gli eventuali

³ Art. 1 comma 915 L. 30.12.2021 n. 234: I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.

documenti integrativi che si rendessero necessari per la definizione istruttoria unitamente ai controlli normativamente previsti.

Infatti, ulteriore conseguenza della proroga del termine al 1° maggio 2022, risiede nella necessità di estendere l'efficacia dei Protocolli sottoscritti con l'Agenzia delle Entrate e con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) quanto, rispettivamente, ai requisiti reddito-patrimoniali di accesso alla procedura forfettaria di indennizzo e al differenziale di rendimento in relazione alle domande aventi ad oggetto obbligazioni subordinate.

In difetto, invero, non è possibile acquisire a fini istruttori gli esiti delle verifiche previste per legge in relazione alle domande di indennizzo che perverranno.

3. Esecuzione dei controlli di competenza dell'Agenzia dell'Entrate.

Come noto, in base all'art. 6, comma 2 del D.M. 10 maggio 2019, come modificato dall'art. 3, comma 3 del D.M. 08 agosto 2019, sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate i controlli reddito-patrimoniali da eseguirsi in merito a quanto dichiarato nell'istanza dagli aventi diritto che accedono alla procedura di indennizzo c.d. forfettaria (reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 - al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita -, oppure un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018).

Quanto al requisito inerente al reddito, si è già avuto modo di illustrare che solo in data **28 luglio 2020**, al termine di una lunga e complessa fase di lavori preparatori che ha preso le mosse fin dal mese di **agosto 2019**, è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, determinando l'attivazione di una fornitura dati cifrata – con trattamento crittografico e *naming convention* dei file allo scopo di assicurarne la provenienza e la riservatezza – con sistema di scambio dati tramite PEC.

Ciò ha consentito, conseguentemente, la valutazione di tutte le istanze di accesso alla procedura forfettaria con riferimento al solo requisito reddituale.

Con riferimento al requisito patrimoniale, invece, la previsione di cui all'art. 175 bis del D.L. 19.05.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha stabilito che le modalità del controllo siano disciplinate con apposito decreto ministeriale, il quale è stato pubblicato nel mese di **aprile 2021** (G.U. n. 87 del 12.04.2021) all'esito di intense interlocuzioni tra la Commissione tecnica – per il tramite della Segreteria tecnica -, il MEF, l'Agenzia delle Entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali.

In occasione dell'audizione del 15 giugno u.s. si è dato atto dell'attività della Segreteria tecnica volta ad avviare le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate, ancor prima della pubblicazione del citato decreto, ai fini dell'apposita convenzione da stipulare in base all'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale, avvenuta, poi, in data **4 agosto 2021**.

A pochi giorni dalla sottoscrizione del Protocollo è stato prontamente avviato lo scambio dei tracciati informatici aventi ad oggetto i dati da sottoporre a controllo, i cui esiti hanno consentito la definizione istruttoria delle circa 23.000 pratiche interessate (ovviamente pervenute al 18 giugno 2020) che, a partire dalla riunione del 9 settembre u.s., vengono sottoposte alla valutazione della Commissione secondo le indicazioni dalla stessa formulate, previa classificazione delle istanze per gruppi omogenei in base alle caratteristiche presentate.

A tal ultimo riguardo, si rappresenta che, considerato il tenore del comma 502 bis art. 1 L. 145/2018 e dell'art. 4 comma 3 D.M. 10.05.2019, la Commissione ha deliberato di sottoporre le istanze di accesso al regime forfettario sia al controllo del requisito reddituale che al controllo del requisito patrimoniale,

indipendentemente dalla circostanza che il risparmiatore attesti il possesso di uno solo dei due requisiti normativamente previsti. In tal modo, qualora risulti verificato positivamente il possesso di almeno uno dei due requisiti, viene riconosciuto l'accesso alla procedura forfettaria di indennizzo.

4. Attività della Commissione tecnica

La Commissione tecnica, quale organo appositamente istituito per la valutazione delle domande e l'ammissione all'indennizzo, opera all'interno della cornice normativa di riferimento e delle funzioni ad essa assegnate dall'art. 1 comma 501 L. 30.12.2018 n. 145 e dagli articoli 7 e 8 del D.M. 10.05.2018, intervenendo con delibere *ad hoc* in caso di dubbi interpretativi o di fattispecie particolari, senza ovviamente introdurre elementi di contrasto rispetto alla disciplina richiamata.

Dalla data di insediamento (25 luglio 2019) ad oggi, la Commissione tecnica si è riunita complessivamente n. 109 volte, continuando la propria attività di valutazione senza soluzione di continuità, anche con riunioni da postazione remota tramite il costante supporto della Segreteria.

Come noto, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 commi 502 e 502 bis L. 30.12.2018 n. 145 circa la priorità da riconoscere alle pratiche relative alla procedura di indennizzo forfettaria, e, tra queste, alle istanze il cui importo indennizzabile non superi i 50.000 euro, le somme complessivamente erogate fino al mese di ottobre 2021 corrispondono agli indennizzi rientranti nel descritto *range*.

All'inizio del mese di novembre 2021, preso atto delle risultanze dello studio svolto dal Servizio Studi ed Elaborazioni Statistiche di Consap con riferimento ai dati afferenti alle spese relative alle domande di indennizzo cc.dd. forfettarie, e tenuto conto che tali ultime istanze fossero ormai in via di definizione, la Commissione ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze un prospetto dei dati utili ai fini della previsione del piano di riparto, deliberando altresì di avviare il pagamento delle pratiche aventi indennizzo **superiore a 50.000 euro**.

Nel corso del secondo semestre 2021 la Commissione ha avviato la verifica delle domande relative alla procedura ordinaria con accertamento delle violazioni del Testo Unico della Finanza poste in essere dagli istituti di credito e del relativo danno subito dai risparmiatori. A fronte della peculiarità delle verifiche da eseguire, con valutazioni di merito da parte della Commissione tecnica, tale tipologia di domande richiede tempi diversi di evasione, anche a fronte degli approfondimenti istruttori necessari.

Nello specifico, invero, la Commissione è chiamata a valutare le violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di natura contrattuale o extracontrattuale, e della corrispondente modulazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi nonché dei periodi temporali di riferimento in presenza dei quali, anche tenendo conto delle diverse tipologie di violazione in concreto prese in esame, sussistono il danno subito da ciascun istante e il nesso causale tra le suddette violazioni e tale danno. La completezza della valutazione circa la sussistenza dei presupposti per le violazioni massive costituisce, peraltro, un elemento essenziale per la conformità dell'intera procedura alla disciplina dell'Unione Europea.

Ai fini del reperimento da parte dei risparmiatori della documentazione per la presentazione delle istanze, già in data 19 dicembre 2019 la Commissione tecnica ha approvato le linee guida per la tipizzazione delle violazioni massive, riconoscendo il carattere meramente esemplificativo e non esaustivo di ogni tipizzazione in materia, e lasciando impregiudicate le specifiche valutazioni da effettuarsi al momento dell'esame delle singole istanze in base alla documentazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) del D.M. 10 maggio 2019.

Successivamente, in vista della definizione delle istanze interessate, la Commissione ha continuato ad approfondire le tematiche connesse impartendo alla Segreteria tecnica linee guida dedicate, al fine di stabilire idonee soluzioni giuridiche e conseguenti prassi operative.

In particolare, la materia è stata ulteriormente approfondita con **l'individuazione dei periodi temporali**⁴ all'interno dei quali la Commissione ritiene accertata su base generale, in relazione all'emittente dei titoli, l'esistenza di una determinata violazione massiva del T.U.F., sulla base degli accertamenti compiuti in sede giudiziaria o da Autorità di vigilanza, e in particolare dei provvedimenti di Consob e Banca d'Italia.

Alla luce di ciò, la Commissione ha altresì inviato una specifica richiesta di integrazione istruttoria da trasmettere a tutti i risparmiatori la cui domanda era risultata carente dal punto di vista probatorio in merito alle violazioni massive, allo scopo di reperire l'opportuna documentazione probatoria riferita agli acquisti degli strumenti che non si collocano interamente nel periodo temporale c.d. sospetto, individuato dalla Commissione Tecnica.

Infatti, dalla valutazione delle prime domande di accesso alla procedura ordinaria di indennizzo la Commissione ha rilevato che spesso la documentazione allegata dagli istanti afferisce esclusivamente alle note vicende che hanno portato alla messa in liquidazione delle banche, risultando carente di elementi probatori riferiti all'effettiva presenza di una specifica violazione posta in essere dalla banca e al conseguente nesso causale tra essa e il danno subito dal singolo risparmiatore.

Peraltro, in esecuzione della richiesta di integrazione istruttoria afferente alle violazioni del TUF, numerosi utenti hanno trasmesso copia della richiesta di documentazione inoltrata a Banca Intesa Sanpaolo – principale Istituto Cessionario interessato dalla vicenda - come prova di essersi tempestivamente attivati nel reperimento, senza successivamente allegare, ad oggi, la documentazione probatoria richiesta, in quanto non rilasciata dalla banca.

Posto quanto sopra, è stata formalizzata all'Istituto di credito richiamato la necessità che l'evasione delle richieste documentali formulate dai risparmiatori e, in particolar modo, quelle afferenti alle violazioni del TUF, avvenga in tempi compatibili con il termine finale del 31 luglio.

Il pagamento delle pratiche afferenti alla procedura ordinaria è stato avviato il 16 dicembre 2021 ed è tutt'ora in corso.

⁴ La Commissione Tecnica nella seduta del 25 novembre 2021 ha individuato il periodo temporale di massima all'interno del quale, sulla base degli accertamenti di violazioni compiuti in sede giudiziaria o da Autorità di vigilanza, ritiene accertata su base generale, in relazione all'emittente dei titoli oggetto dell'istanza, l'esistenza di una violazione massiva del T.U.F., con particolare riferimento a: informazioni false al mercato, incluse le violazioni relative al processo di determinazione del prezzo delle azioni; violazione degli obblighi di informazione passiva, adeguatezza e violazioni organizzative sui servizi di investimento; violazioni relative agli acquisti tra privati e negli acquisti dalla banca (omesso prospetto); violazione del principio di parità di trattamento nella gestione degli ordini di vendita.

L'arco temporale individuato, di seguito rimesso, si conclude, a seconda dei casi, alla data di liquidazione della banca o alla data di prima emersione della crisi che avrebbe portato alla liquidazione.

Rimane fermo che potranno essere individuate violazioni massive anche in periodi diversi sulla base degli elementi forniti dai richiedenti.

Banca Popolare delle Province Calabre: 1/1/2011 – 31/12/2014

Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (Crediveneto): 27/4/2014 – 25/10/2017

Banca delle Marche: 1/1/2011 – 27/8/2013

Banca Etruria: 1/1/2012 – 22/11/2015

Banca Popolare di Vicenza: 1/4/2009 – 16/02/2016

Cassa di Risparmio di Chieti: 27/4/2012 – 5/9/2014

Cassa di Risparmio di Ferrara: 22/12/2011 – 27/5/2013

Veneto Banca: 22/11/2010 – 18/12/2015

5. Domande di indennizzo valutate e indennizzi erogati

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di indennizzo del 18 giugno 2020, sono risultati registrati oltre 92 mila utenti, e pervenute complessivamente **n. 144.245** domande di indennizzo, per un **controvalore** pari ad **euro 28.989.350.331**, di cui:

n. 125.085 afferenti al **regime forfettario**, per un controvalore pari ad **euro 25.658.403.649**;

n. 19.160 afferenti al **regime ordinario**, per un controvalore pari ad **euro 3.330.946.682**.

Il controvalore riportato corrisponde alla somma degli importi relativi al costo di acquisto indicati nelle domande dai risparmiatori, per l'effetto risulta notevolmente sovradimensionato rispetto all'importo che va considerato ai fini degli indennizzi da erogare, a causa – a titolo esemplificativo - delle errate valorizzazioni degli importi degli strumenti finanziari da parte degli utenti, della duplicazione delle istanze da parte degli stessi, nonché dell'incidenza della misura dell'indennizzo, da parametrare al 30 o al 95% del valore indicato in domanda.

Alla data della presente relazione, **28 marzo 2022**, sul totale di 144.245 domande complessivamente pervenute, la Commissione tecnica ha **definito n. 127.462** domande, per un controvalore complessivo di **845.182.204,76**, corrispondenti all'**88%** delle istanze complessivamente pervenute, di cui:

quanto al **regime forfettario**, **n. 114.718** domande **accolte**, per controvalore di **€ 756.871.655,88**, e **n. 5.173** domande **rigettate**;

quanto al **regime ordinario**, **n. 7.099** domande **accolte**, per un controvalore di **€ 88.310.548,88**, e **n. 472** domande **rigettate**.

Con riferimento al numero e all'importo dei **pagamenti** effettuati, dall'inizio dell'attività alla data del 28 marzo 2022 risultano complessivamente eseguiti **n. 135.088** Ordinativi Secondari di pagamento⁵ per un totale di oltre **€ 818,6 mln** erogati a titolo di indennizzo.

Come noto, le disposizioni di pagamento a favore dei singoli aventi diritto avvengono attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, successivamente, finalizza i pagamenti tramite la Banca d'Italia. Infatti, il pagamento degli indennizzi relativi al FIR viene effettuato a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e predisposto ed eseguito tramite il sistema Si.co.ge (*Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato*).

Con riferimento al tema dell'erogazione degli indennizzi, si rappresenta che nel mese di settembre 2021 il sistema SICOGE ha scartato le posizioni già inserite per il pagamento degli indennizzi FIR a causa del superamento della soglia di n. 99.999 Ordinativi secondari di pagamento, limite non comunicato ad

⁵ Gli Ordinativi Secondari di pagamento (O.S.) sono le disposizioni di pagamento effettuate tramite il Sistema Si.co.ge (*Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato*). Sussiste un *gap* fisiologico tra i pagamenti ad oggi disposti e il numero di domande definite, sia in quanto l'erogazione dell'indennizzo è unica per ciascun risparmiatore, indipendentemente dal numero di domande dallo stesso presentate, sia in quanto i bonifici sono avvenuti in due *tranches* (40% acconto + 60% saldo) dall'inizio delle operazioni di pagamento (ottobre 2020) fino alla delibera della Commissione tecnica del 18.02.2021 con cui, sulla scorta delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 1143 Legge 30.12.2020 n. 178, la Commissione ha deciso di effettuare i pagamenti al 100% dell'indennizzo riconosciuto, con conseguente integrazione di quelli già effettuati al 40% entro il mese di aprile 2021.

inizio operazioni, con la necessità conseguente di reinserire tali posizioni su un altro Ordine di accreditamento.

A tal fine è stato necessario operare al livello informatico per attuare una specifica *release* sui tracciati dei pagamenti che consentisse di imputare le relative disposizioni direttamente sul secondo Ordine di accreditamento, operazione questa eseguita con la massima tempestività nell'arco di 5 giorni.

Si rappresenta, peraltro, che l'erogazione degli indennizzi risulta tendenzialmente allineata rispetto all'approvazione delle posizioni da parte della Commissione tecnica, pur avendo scontato, nel mese di gennaio 2022, una minore operatività conseguente al ritardo nell'accredito della disponibilità di cassa nel capitolo di bilancio dedicato, il cui versamento ha poi consentito il recupero dell'arretrato già nel corso del corrente mese di marzo u.s..

6. Mancata corresponsione dei compensi e dei rimborsi spese ai Commissari

A fronte dell'attività prestata dalla Commissione tecnica, come sopra illustrata, si ritiene opportuno sottolineare che, al momento in cui si scrive, non risultano liquidate ai Commissari né le somme a titolo di compenso e di gettoni di presenza per l'attività espletata nell'anno 2021, né le somme a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal **2019** (sin dalla riunione di insediamento) ad oggi, nei termini previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale di nomina del 4 luglio 2019.

Tanto si rassegna per opportuna informativa.

Roma, 28 marzo 2022

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA
DOTT. GIANFRANCO SERVELLO





18STC0183940